



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 06/2011

Nuovo regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca

6950 Tesserete, 12 aprile 2011

AL LODEVOLE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il progetto di Regolamento per la regolamentazione della videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

1. Premessa

Da tempo si fanno sempre più frequenti i casi di effrazione, danneggiamenti, reati contro la persona ed i beni perpetrati da non meno precisati malintenzionati che si consumano in luoghi pubblici.

La mancanza di testi, nonché di sufficiente personale di sorveglianza, rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e prevenire il manifestarsi di nuove effrazioni.

Tra le misure già adottate e che si intendono ancora assumere per arginare, dapprima ed in seguito risolvere queste tematiche, vi è l'introduzione di un sistema di videosorveglianza dissuasiva, che affiancherà la videosorveglianza osservativa (che non consente il riconoscimento di persone, siccome finalizzata soltanto al controllo, ad ampio raggio, di un determinato territorio, strada) già impiegata sporadicamente sul territorio comunale per il

controllo di determinati punti nevralgici (posteggio comunale della Stazione, area di svago adiacente il Palazzo comunale,...).

La videosorveglianza dissuasiva interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta di rifiuti, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici.

2. Forma della base legale scelta

Gli atti vandalici perpetrati nel Cantone hanno portato alla ribalta il tema della videosorveglianza degli spazi pubblici e sollevato il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere sul suolo pubblico.

A livello cantonale non vi è difatti alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza: la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP) è silente sul tema della videosorveglianza dissuasiva da parte di organi pubblici.

Vi è quindi un'ampia autonomia legislativa a favore dei Comuni ticinesi. Di quest'autonomia legislativa hanno fatto uso sino ad oggi tra gli altri ed oltre al nostro Comune, che è dotato dal novembre 2007 di una specifica ordinanza municipale, i Comuni di Mendrisio, Lugano, Collina d'Oro, Pura, Locarno, Bellinzona, Losone e Orselina.

La visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della *videosorveglianza dissuasiva*, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la loro raccolta ed elaborazione. I dati personali possono essere quindi elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. 1 LPDP).

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può in effetti configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Allo scopo di garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati il Municipio ha quindi deciso di dotarsi di una base legale più garantista, ossia in una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali.

Secondo quest'impostazione il Municipio ha quindi ritenuto di fare confluire il principio della videosorveglianza sin qui garantito dall'ordinanza municipale già citata in un Regolamento.

I Comuni di Lugano, Bellinzona e Mendrisio hanno optato per la stessa scelta, sottoponendo per approvazione al loro Consiglio comunale un progetto di regolamento molto simile a quello qui allegato.

Con l'auspicato accoglimento di questo nuovo Regolamento, è intenzione dell'Esecutivo emanare comunque una nuova Ordinanza municipale che approfondirà alcuni articoli del Regolamento.

3. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento

Con questo nuovo Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Capriasca, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, da un lato per monitorare il traffico, dall'altro per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali (art. 1 Regolamento sulla videosorveglianza).

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità (art. 3 Regolamento sulla videosorveglianza). Tali massime scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP.

Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi; se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone la videosorveglianza deve presupporre una possibilità di un intervento in diretta (ad es. durante manifestazioni specifiche).

L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia (in particolare il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza) va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta (art. 5 Regolamento sulla videosorveglianza, Principio della buona fede e diritto di accesso).

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti (art. 6 Regolamento sulla videosorveglianza).

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Capriasca, è possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento (art. 7 Regolamento sulla videosorveglianza).

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili o di eventualmente istituire un apposito Servizio comunale (art. 8 Regolamento sulla videosorveglianza). Lo scrivente Municipio prenderà evidentemente, con rigore, tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di terzi non autorizzati.

Sulla scorta di quanto precede, vi invitiamo ad approvare il Regolamento oggetto del presente messaggio. Lo stesso è affidato alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione per l'esame e l'allestimento del relativo rapporto.

Siamo a disposizione in Commissione e durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Risoluzione municipale no. 149 dell'11 aprile 2011



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio no. 06/2011, riguardante l'approvazione del nuovo Regolamento concernente la la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca;

Visto il rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del

D E C I D E:

1. È approvato il nuovo Regolamento concernente la la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca.
2. Il Regolamento adottato è parte integrante di questa risoluzione.
3. Il Municipio è incaricato di procedere alla pubblicazione del Regolamento in conformità degli articoli 74 e 187 della Legge Organica Comunale.
4. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

Tiziano Delorenzi

Tesserete,